



Il Ministro dell'Interno

Decreto del Ministro dell'interno ...

“Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”.



Il Ministro dell'Interno

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 102, comma 1, lettere a) e b), disciplinante l'accesso, rispettivamente, mediante concorso pubblico per esami e concorso interno per titoli ed esami, alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

CONSIDERATO che, a norma del comma 7 del suddetto articolo 102 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare, del concorso pubblico per esami e del concorso interno per titoli ed esami, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri per la formazione delle graduatorie finali;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", e, in particolare, l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante "Determinazione delle classi di laurea magistrale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante "Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante "Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto



Il Ministro dell'Interno

n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 19 giugno 2019, recante “Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, concernente il “Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, concernente il “Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

RITENUTO opportuno, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, adottare un unico regolamento per la disciplina sia del concorso pubblico per esami, sia del concorso interno per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnico-scientifici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

EFFETTUATA, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante “Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008, l'informazione alle organizzazioni sindacali per le modalità di espletamento del concorso pubblico e la concertazione per le modalità di espletamento del concorso interno;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 dicembre 2021;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota n. 2835 del 17 marzo 2022 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:



Il Ministro dell'Interno

CAPO I

Concorso pubblico per esami

ART. 1

Modalità di accesso e bandi del concorso pubblico

1. L'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato "Corpo nazionale", ai sensi dell'articolo 102, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso pubblico per esami.

2. Il bando di concorso, per ciascun ambito tecnico-scientifico individuato al comma 3, è adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato "Dipartimento", e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. I bandi di concorso indicano il numero di posti attribuito a ciascun ambito tecnico-scientifico che si intende attivare, assicurando l'assunzione di almeno una unità di personale per ciascuno tra gli ambiti di seguito specificati, fermo restando il rispetto del limite numerico complessivo della dotazione organica:

- a) ambito bio-chimico;
- b) ambito energetico;
- c) ambito costruzioni e impianti.

4. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, fermi restando i requisiti previsti per le categorie riservatarie di cui all'articolo 102, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Per l'individuazione del numero dei posti riservati alle predette categorie, si applica il criterio dell'arrotondamento, per eccesso o per difetto, all'unità intera più vicina.

5. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ART. 2

Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande presentate per il singolo ambito tecnico-scientifico previsto dal bando superi di almeno dieci volte il numero complessivo dei posti messi a concorso per il medesimo ambito, l'ammissione alle prove di esame può essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.

2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla finalizzati ad accertare le capacità logico-deduttive e analitiche e la conoscenza delle materie di seguito specificate distintamente per ciascun ambito professionale tecnico-scientifico:

- a) ambito bio-chimico: elementi di chimica ed elementi di biologia;



Il Ministro dell'Interno

b) ambito energetico: elementi di fisica ed elementi di chimica;
c) ambito costruzioni e impianti: elementi di matematica (algebra e geometria) ed elementi di fisica.

3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, il Dipartimento può avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. La correzione degli elaborati può essere effettuata anche mediante procedure automatizzate.

5. È ammesso a sostenere le prove di esame, per il singolo ambito professionale tecnico-scientifico, un numero di candidati pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non può essere inferiore a 6/10 (sei/decimi) o frazione equivalente. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.

6. Per ciascun ambito tecnico-scientifico previsto dal bando, le commissioni esaminatrici di cui all'articolo 7 redigono, secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno, un distinto elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. Ciascun elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione, sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.

7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

ART. 3

Prove di esame del concorso pubblico

1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale. Le due prove scritte sono svolte, senza l'ausilio di strumenti informatici, nelle materie rispettivamente indicate ai commi 2 e 3.

2. La prima prova scritta consiste nella stesura di un elaborato oppure nella risposta sintetica a quesiti sulle materie, differenziate e specificate per ciascun ambito tecnico-scientifico previsto nel bando, nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, ed afferenti al gruppo A.

3. La seconda prova scritta consiste nella stesura di un elaborato oppure nella risposta sintetica a quesiti sulle materie, differenziate e specificate per ciascun ambito tecnico-scientifico previsto nel bando, nell'allegato 1 ed afferenti al gruppo B.

4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

5. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte di cui ai commi 2 e 3, differenziate in funzione dello specifico ambito tecnico-scientifico, anche sulle seguenti materie comuni a tutti gli ambiti:



Il Ministro dell'Interno

- a) elementi di normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.

6. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

7. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

CAPO II

Concorso interno per titoli ed esami

ART. 4

Modalità di accesso e bandi del concorso interno

1. L'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico del Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso interno per titoli ed esami.

2. Il bando di concorso, per ciascun ambito tecnico-scientifico individuato al comma 3, è adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

3. I bandi di concorso indicano il numero di posti attribuito a ciascun ambito tecnico-scientifico che si intende attivare, assicurando l'assunzione di almeno una unità di personale per ciascuno tra gli ambiti di seguito specificati, fermo restando il rispetto del limite numerico complessivo della dotazione organica:

- a) ambito bio-chimico;
- b) ambito energetico;
- c) ambito costruzioni e impianti.

4. Il concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 102, commi 1, lettera b) e 3, e 106, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

5. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

ART. 5

Prove di esame del concorso interno

1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale.



Il Ministro dell'Interno

2. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato oppure nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, sulle materie, differenziate e specificate per ciascun ambito tecnico-scientifico previsto nel bando, nell'allegato 1 ed afferenti al gruppo A.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

4. La prova orale verte sulle materie, differenziate e specificate per ciascun ambito tecnico-scientifico previsto nel bando, nell'allegato 1 ed afferenti al gruppo A e al gruppo B, nonché sulle seguenti materie comuni a tutti gli ambiti:

a) elementi di normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.

5. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

ART. 6

Titoli

1. La commissione esaminatrice di ciascun ambito professionale tecnico-scientifico valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i titoli di studio e le abilitazioni professionali, nonché l'anzianità di effettivo servizio secondo i punteggi di cui al comma 4.

2. I titoli di studio e le abilitazioni professionali ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono:

a) lauree ad indirizzo tecnico-scientifico di seguito indicate o equiparate: punti 3,00

1. biotecnologie (classe L-02);

2. scienze biologiche (classe L-13);

3. scienze e tecnologie agrarie e forestali (classe L-25);

4. scienze e tecnologie chimiche (classe L-27);

5. scienze e tecnologie farmaceutiche (classe L-29);

6. scienze e tecnologie fisiche (classe L-30);

7. scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (classe L-32);

8. scienze geologiche (classe L-34);

9. laurea conseguita al termine di un corso di laurea in ingegneria o in architettura (tutte le classi);

b) lauree diverse da quelle indicate alla lettera a): punti 1,50;

c) lauree magistrali ad indirizzo tecnico-scientifico di seguito indicate o equiparate: punti 4,00

1. biologia (classe LM-06);

2. biotecnologie agrarie (classe LM-07);

3. biotecnologie industriali (classe LM-08);



Il Ministro dell'Interno

4. biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (classe LM-09);
 5. fisica (classe LM-17);
 6. scienze chimiche (classe LM-54);
 7. scienze della natura (classe LM-60);
 8. scienze e tecnologie agrarie (classe LM-69);
 9. scienze e tecnologie della chimica industriale (classe LM-71);
 10. scienze e tecnologie forestali e ambientali (classe LM-73);
 11. scienze e tecnologie geologiche (classe LM-74);
 12. scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (classe LM-75);
 13. scienze geofisiche (classe LM-79);
 14. laurea magistrale conseguita al termine di un corso di laurea magistrale in ingegneria o in architettura (tutte le classi);
- d) lauree magistrali diverse da quelle indicate alla lettera c): punti 2,00;
- e) master universitario di I livello avente come requisito di accesso il possesso di una delle lauree di cui alla lettera a): punti 0,30;
- f) master universitario di I livello diversi da quelli di cui alla lettera e): punti 0,15;
- g) master universitario di II livello avente come requisito di accesso il possesso di una delle lauree magistrali di cui alla lettera c): punti 0,50;
- h) master universitario di II livello diversi da quelli di cui alla lettera g): punti 0,25;
- i) diploma di specializzazione, conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Università, correlato al possesso di una delle lauree magistrali di cui alla lettera c): punti 0,75;
- l) dottorato di ricerca correlato al possesso di una delle lauree magistrali di cui alla lettera c): punti 2,00;
- m) abilitazione professionale correlata al titolo di studio costituente requisito di partecipazione al concorso, oppure abilitazione professionale correlata alle lauree di cui alle lettere a) e c): punti 0,50. Tale punteggio non è cumulabile qualora il candidato sia in possesso di più abilitazioni.

3. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, fino al raggiungimento del punteggio massimo complessivo pari a punti 6,00. Non sono cumulabili tra loro i punteggi per lauree e lauree magistrali afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale.

4. Ad ogni anno di effettivo servizio sono attribuiti 0,10 punti, cumulabili fino a un massimo di punti 1,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non è computabile l'anzianità di servizio richiesta quale requisito per la partecipazione al concorso.

5. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianità di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.

6. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.



Il Ministro dell'Interno

CAPO III

Disposizioni comuni

ART. 7

Commissioni esaminatrici

1. Per ciascun ambito professionale tecnico-scientifico, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente del Dipartimento, con qualifica non inferiore a viceprefetto o a dirigente superiore, e composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dell'interno e individuati tra docenti di ruolo nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado o tra professori universitari. Con il medesimo decreto è nominato, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, un membro supplente, che abbia gli stessi requisiti del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio è espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

ART. 8

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi

1. Nel concorso pubblico di cui al capo I, la commissione esaminatrice di ciascun ambito tecnico-scientifico previsto nel bando forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, distinta per ciascun ambito tecnico-scientifico, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 103, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso oppure che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

2. Nel concorso interno di cui al capo II, la commissione esaminatrice di ciascun ambito tecnico-scientifico previsto nel bando forma la graduatoria di merito sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai voti riportati sia nella prova scritta sia nella prova orale.



Il Ministro dell'Interno

L'amministrazione redige le graduatorie finali del concorso per ciascun ambito tecnico-scientifico, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 102, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. Con decreti del Capo del Dipartimento sono approvate le graduatorie finali di ciascun concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle medesime graduatorie. Detti decreti sono pubblicati sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana limitatamente al concorso pubblico di cui al capo I.

ART. 9

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Lamorgese

MATERIE OGGETTO DELLE PROVE D'ESAME
DIFFERENZIATE PER AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO

	Bio-chimico	Energetico	Costruzioni e impianti
A	<ul style="list-style-type: none"> • Biologia • Microbiologia e tecnologie di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> • Fisica • Fisica ambientale 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro • Progettazione, costruzioni e impianti
B	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnologie chimiche industriali • Chimica organica e biochimica 	<ul style="list-style-type: none"> • Meccanica, macchine ed energia • Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di apparati e impianti elettrici ed elettronici, civili e industriali • Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di apparati e impianti termici e idraulici, civili e industriali